



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza 34/2014 - Decisione dei 24/02/2014 – 28/02/2014 Camera di consiglio del 12/02/2014.
Massima n.1:	<p>Titolo Elezioni – Norme della Regione autonoma Sardegna - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Ineleggibilità e incandidabilità del Presidente della Regione al successivo turno elettorale in caso di dimissioni – Ingiustificata limitazione del diritto di accesso alle cariche elettive - Rinuncia al ricorso per abrogazione della norma censurata <i>medio tempore</i> inapplicata – Mancata costituzione in giudizio della parte resistente – Estinzione del processo.</p> <p>Testo Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale dell'art.22, comma 3, della delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto impediva ingiustificatamente al Presidente della Regione dimissionario di candidarsi al successivo turno elettorale. Ed invero, l'art.1 della delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna 28 agosto 2013 ha abrogato la norma censurata che non ha mai avuto concreta applicazione e, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>Delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna 25 giugno 2013 art.22, co 3.</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art.3 Costituzione art.51</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>Delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna 28 agosto 2013 art.1.</p>
--------------	--

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

